



MEDIOBANCA

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Società per Azioni - Capitale versato Euro 443.640.006,50
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Partita IVA 10536040966
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Nota Informativa

relativa al Programma di offerta e/o quotazione di

Obbligazioni Zero Coupon

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Variabile

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater To Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Redatta ai sensi della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata, dell'art. 15 e dell'allegato 14 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017

Documento depositato presso la Consob in data 7 luglio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0456386/22 del 6 luglio 2022

La presente nota informativa (la "**Nota Informativa**"), unitamente al documento di registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa (il "**Documento di Registrazione**"), costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**").

La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La presente Nota Informativa sarà integrata in occasione di ciascuna emissione dalle "Condizioni Definitive", che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Prospetti, congiuntamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti->



MEDIOBANCA

[emessi/obbligazioni/index.html](https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/obbligazioni/index.html) ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i.

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, il Documento di Registrazione, e i rispettivi supplementi sono consultabili gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/obbligazioni/index.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html> ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'adempimento della pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Pagina Bianca



Indice

1. Descrizione generale dei programmi	6
2. Fattori di Rischio	8
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI	8
2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente delle Obbligazioni	8
2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	9
2.1.3 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	10
2.1.4 Rischio di mercato.....	10
2.1.5 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni	11
2.1.6 Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente	11
2.1.7 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL	12
2.1.8 Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili	12
2.1.9 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato.....	13
2.1.10 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni.....	13
2.1.11 Rischio di liquidità	13
2.1.12 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione/offerta	14
2.1.13 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni	14
2.1.14 Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni	15
2.1.15 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni.....	15
2.1.16 Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile	15
2.1.17 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni	15
2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	15
2.2.1 Rischio di tasso e di indicizzazione	15
2.2.2 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili	18
2.2.3 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile	19
2.2.4 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile	19
2.2.5 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione	19
2.2.6 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento	19
2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA	20
2.3.1 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta	20
2.3.2 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta	21
2.3.3 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta	21
2.3.4 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Offerta.....	21
2.3.5 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario	21
2.3.6 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario.....	22
2.3.7 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione.....	22
2.3.8 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/market maker/liquidity provider/specialist/ di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni.....	22
2.3.9 Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo	22
2.3.10 Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo	23
2.3.11 Rischio connesso all'eventuale distribuzione sul MOT o su un MTF	23
3. Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte delle autorità competenti	24
3.1 Persone responsabili	24
3.2 Dichiarazione di responsabilità	24
3.3 Relazioni e pareri di esperti.....	24
3.4 Informazioni provenienti da terzi	24
3.5 Dichiarazione dell'Emittente	24



4. Informazioni essenziali	25
4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	25
4.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	25
5. Informazioni riguardanti titoli da offrire al pubblico	26
5.1 Descrizione della tipologia e della classe dei titoli	26
5.2 Legislazione applicabile e foro competente	27
5.3 Titolarità e regime di circolazione	28
5.4 Valuta di emissione	28
5.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti	28
5.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio ²⁹	
5.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	33
5.7.1 Interessi	33
5.7.2 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	41
5.7.3 Descrizione del Parametro di Indicizzazione	41
5.7.4 Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso	42
5.7.5 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione	42
5.7.6 Eventi di turbativa e straordinari	42
5.7.7 Agente di calcolo	43
5.7.8 Componente derivativa	43
5.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi	43
5.9 Rendimento	50
5.9.1 Tasso di rendimento	50
5.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento	50
5.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito	51
5.10.1 Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli	51
5.10.2 Comunicazioni	52
5.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	52
5.12 Data di emissione	52
5.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	52
5.14 Regime fiscale	52
6. Termini e condizioni dell'offerta pubblica dei titoli	55
6.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni	55
6.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	55
6.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione	55
6.1.3 Validità dell'offerta	56
6.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	62
6.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	63
6.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli	63
6.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	63
6.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	64
6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	64
6.2.1 Investitori potenziali	64
6.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	64
6.3 Prezzo di emissione e di offerta	65
6.4 Collocamento e sottoscrizione	70
6.4.1 Accordi di collocamento e sottoscrizione e soggetti collocatori	70
6.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario	71
6.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione	71
6.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	71
7. Ammissione alla negoziazione e quotazione e modalità di negoziazione	72
7.1 Ammissione alla Negoziazione	72
7.2 Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF	72



7.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	72
8.	Informazioni supplementari	74
8.1	Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione	74
8.2	Informazioni sottoposte a revisione	74
8.3	Rating dell'emissione	74
9.	Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	75
9.1	Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base	75
9.2	Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso	75
9.3	Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	75
9.4	Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari	75
9.5	Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	75
9.6	Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base	75
9.7	Informazioni supplementari	75
10.	Modello di Condizioni Definitive	76
	NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE	84



1. Descrizione generale dei programmi

La presente Nota Informativa relativa ai programmi di offerta e/o quotazione di obbligazioni (rispettivamente il “**Programma**” e/o i “**Programmi**” e le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) denominati “*Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*” “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Misto (Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*” e “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista*”, come di volta in volta supplementata (la “**Nota Informativa**”) costituisce, unitamente al documento di registrazione sull’emittente Mediobanca, depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021, come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa (il “**Documento di Registrazione**”), un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) relativo ai suddetti Programmi, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Prospetti**”). Il Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un’introduzione alla presente Nota Informativa e costituisce una descrizione generale dei Programmi di offerta e/o quotazione dei prestiti obbligazionari descritti nella presente Nota Informativa, in conformità all’articolo 25 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento Prospetti, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Delegato 980**”). La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base, incluso il Documento di Registrazione e, con specifico riferimento a ciascun prestito obbligazionario, nelle relative condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) e nella nota di sintesi della specifica emissione (la “**Nota di Sintesi**”).

La presente Nota Informativa è redatta in conformità al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della specifica emissione, unitamente al Documento di Registrazione e ai rispettivi supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e saranno inoltre consultabili sul sito internet dell’Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/obbligazioni/index.html> ed eventualmente del responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”) (in relazione alle singole operazioni) e/o del Collocatore/i (il/i “**Collocatore/i**”). Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell’Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della specifica emissione e il Documento di Registrazione.

Nell’ambito dei Programmi descritti nella presente Nota Informativa, Mediobanca potrà offrire e/o quotare, in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” od in breve un “**Prestito**” o i “**Prestiti**”), obbligazioni senior Zero Coupon, a Tasso Fisso, a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista e obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), a Tasso Misto



(Fix to Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista" aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell'offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta. Alle singole Condizioni Definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione secondo quanto previsto dal Regolamento Prospetti e dal Regolamento Delegato 980 (la "**Nota di Sintesi**" e congiuntamente alle Condizioni Definitive, le "**Condizioni Definitive**"). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente offrirà e/o quoterà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa e dalle relative Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione.

A seconda di quanto previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno prevedere il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un evento che esclude la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili ai fini MREL (un "**Evento che Esclude la Qualificazione MREL**"), il quale potrà avvenire, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta a quanto sopra, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Le Condizioni Definitive di ciascuna Offerta e/o Quotazione di Titoli riporteranno altresì la/e data/e di rimborso anticipato, le modalità di rimborso anticipato, ovvero le modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito internet dell'Emittente.

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sui presenti Programmi sono di tipo *senior*, non subordinate e non garantite e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi del soggetto/i incaricato/i del collocamento, fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta. Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercati regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituisce anche il regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il "**Regolamento**").



2. Fattori di Rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi dei Programmi oggetto della presente Nota Informativa presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto di Base.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI

2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente delle Obbligazioni

Il rischio di credito per il sottoscrittore o acquirente delle Obbligazioni è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento degli interessi e al rimborso del capitale relativo alle Obbligazioni.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 c. 1 bis del Testo Unico Bancario prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori delle Obbligazioni.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni.



Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sul presente Programma sono di tipo *senior*, non subordinate e non garantite.

I Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come successivamente modificati ed integrati (di seguito i "**Decreti BRRD**") recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente modificata ed integrata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cd. "Banking Resolution and Recovery Directive", di seguito la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza delle Obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non-preferred*).

Nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità devono tenere conto di una determinata gerarchia (cfr. Paragrafo 5.6).

Lo strumento del "*bail-in*" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione possono comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 5.6 della presente Nota Informativa. Infine, si rappresenta che in data 6 novembre 2018, Consob ha inviato alle banche abilitate a prestare servizi di investimento un richiamo di attenzione in merito a taluni aspetti della disciplina dei servizi di investimento, nell'attuale contesto caratterizzato da un'aumentata volatilità del mercato, dalle risultanze del processo di *Stress Test* e del *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) per l'anno 2018, nonché dagli effetti della prossima attivazione del *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* (MREL).

In particolare, Consob ha invitato le banche abilitate a prestare servizi di investimento a prestare particolare attenzione a: i) la centralità della gestione dei conflitti di interessi, avuto riguardo alla circostanza secondo cui le misure di trasparenza dovranno essere precedute da valutazioni ed interventi per evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli interessi della clientela; ii) nei casi di *self placement*, la necessità, *inter alia*, di fornire informazioni supplementari in relazione alle differenze tra gli strumenti finanziari e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e iii) la necessità di valutare i livelli di concentrazione dei portafogli della clientela per il contenimento dei rischi, con particolare riguardo a quello creditizio.

2.1.3 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui:

- ◆ variazioni dei tassi di interesse di mercato ("**Rischio di mercato**");
- ◆ caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("**Rischio di liquidità**");
- ◆ la presenza di costi/commissioni ("**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione/offerta**", "**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di offerta**" e "**Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario**");
- ◆ variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("**Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero alle Obbligazioni**" e "**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**").

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla data di scadenza che rimane almeno pari al 100% del valore nominale unitario.

2.1.4 Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità, dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni qualora presente), la maggior parte dei quali al di fuori del



controllo dell'Emittente. Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo. Fermo restando il rimborso almeno del 100% del capitale a scadenza, il valore di mercato delle Obbligazioni, durante la vita del titolo, potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione (o di offerta a seconda dei casi).

2.1.5 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le "Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)" e alle "Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)" che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (floor) e/o un Tasso Massimo (cap) non costante di anno in anno, sono caratterizzate da una complessità anche elevata ed è quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. L'intermediario deve verificare, ai sensi della disciplina vigente, se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.1.6 Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La presenza di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso, delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione/acquisto, calcolato od ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni che sono state anticipatamente rimborsate.

Si sottolinea che:

a) Obbligazioni Zero Coupon/Obbligazioni a Tasso Fisso

è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

b) Obbligazioni a Tasso Variabile

è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, in uno scenario di andamento decrescente dello spread di credito dell'Emittente;

c) Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up



è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Pertanto, per l'investitore l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato comporta di conseguenza la rinuncia alle cedole con tasso di interesse più elevato.

2.1.7 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare tale evento si verifica ove tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una Serie di Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, fatta eccezione per taluni casi di limitazione del verificarsi di tale evento descritti nel Paragrafo 5.8 della presente Nota Informativa.

L'applicabilità dei requisiti minimi per le passività ammissibili è soggetta all'applicazione nell'Unione Europea e in Italia della nuova normativa regolamentare ai sensi della Direttiva BRRD II, del Regolamento SRM II, della Direttiva CRD V e del Regolamento CRR II (tutti come definiti nel Paragrafo 5.8 della presente Nota Informativa) (la "**Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria**").

Ove le Obbligazioni debbano essere rimborsate anticipatamente, non vi sarà alcuna garanzia che i portatori delle Obbligazioni saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse significativo quanto più alto è il tasso di interesse delle Obbligazioni rimborsate. I potenziali investitori dovrebbero tenere in considerazione il rischio di reinvestimento rispetto ad altri investimenti disponibili in quel determinato momento. Inoltre, un Evento che Esclude la Qualificazione MREL potrebbe determinare la riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Per maggiori informazioni in merito si veda il Paragrafo 5.8 della presente Nota Informativa.

2.1.8 Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili

Le Obbligazioni con Cedole Variabili possono prevedere l'applicazione di un Tasso Massimo e/o di un Tasso Minimo, a seconda di quanto previsto di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato un Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del parametro di indicizzazione (nello specifico aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (*cap*) ed indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più Cedole Variabili, l'investitore nelle obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del parametro di indicizzazione, ed eventuali andamenti



positivi del parametro di indicizzazione oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile. Pertanto la presenza di un Tasso massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.

Inoltre, le Cedole Variabili potrebbero avere un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) non costanti, che potranno quindi variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. In tali casi rispettivamente, i benefici e/o la protezione rispetto all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero variare tra una cedola e l'altra.

2.1.9 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

2.1.10 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del rendimento delle Obbligazioni e potrebbe influire negativamente sullo stesso rendimento e sul valore di mercato delle Obbligazioni, comportando una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

2.1.11 Rischio di liquidità

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione, dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione, sin dalla loro relativa emissione, delle Obbligazioni (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione).

Nel rispetto delle regole del relativo mercato di negoziazione, l'Emittente si impegna altresì ad effettuare direttamente o ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker/liquidity provider/specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni in una o più delle sopra citate sedi di negoziazione. Le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

Sebbene l'Emittente si impegni a svolgere quanto sopra indicato, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido, pertanto, l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore rispetto a quello atteso e ottenere un capitale inferiore rispetto a quello inizialmente investito.



La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o presso altri sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Inoltre, l'investitore deve tener presente che l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo d'Offerta, al ricorrere di un ragionevole motivo, alla chiusura anticipata della stessa, e pertanto l'ammontare totale dell'emissione potrebbe essere inferiore a quello massimo indicato. Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. Per maggiori informazioni sul rischio di chiusura anticipata dell'offerta si veda il paragrafo 2.3.1 della presente Nota Informativa.

2.1.12 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione/offerta

Si rappresenta che il prezzo di emissione/offerta potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario e di rivendita delle Obbligazioni immediatamente dopo l'emissione, la presenza di costi/commissioni comporta, in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato, un prezzo sul mercato secondario scontato della componente di tali costi/commissioni che pertanto potrebbe risultare inferiore del Prezzo di Emissione.

2.1.13 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del *rating* dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *ratings* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente o che tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.



Per maggiori informazioni sui rating dell'Emittente e i rating dell'emissione si veda il paragrafo 8.3 della presente Nota Informativa.

2.1.14 Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un *rating* agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di *rating* delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

2.1.15 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui credit default swap, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*.

2.1.16 Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) possono prevedere che il Parametro di Indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (*spread*). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al Parametro di Indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine negativo.

L'applicazione dello spread sopra citato al Parametro di Indicizzazione non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

2.1.17 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge gravano o dovessero gravare sulle Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

2.2.1 Rischio di tasso e di indicizzazione

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista



Il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Fisso potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato, a cui l'investitore è esposto in caso di vendita prima della scadenza delle Obbligazioni. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni a Tasso Fisso in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni a Tasso Fisso prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Fisso ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni a Tasso Fisso e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Il valore di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, poiché le Obbligazioni Zero Coupon sono finanziariamente assimilabili a delle obbligazioni a tasso fisso, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni Zero Coupon in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Inoltre poiché le Obbligazioni Zero Coupon possono essere emesse sotto la pari e non pagano cedole periodiche, il loro prezzo tende a subire, in caso di variazione dei tassi di interesse di mercato in corrispondenza di scadenze pari alla vita residua delle Obbligazioni Zero Coupon, fluttuazioni maggiori di quelle che subirebbe il prezzo dei titoli per i quali è previsto un pagamento di cedole periodiche. Generalmente, maggiore è la vita residua delle Obbligazioni Zero Coupon, maggiore è la volatilità del loro prezzo rispetto a quella del prezzo dei titoli aventi scadenza simile ma che pagano cedole periodiche.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni Zero Coupon prima della loro scadenza, il valore di mercato (al netto del rateo di interessi maturato) potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione o di acquisto (al netto del rateo di interessi maturato) delle Obbligazioni Zero Coupon e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap), in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del parametro di indicizzazione prescelto che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del parametro di indicizzazione potrebbe corrispondere una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'obbligazione stessa fino ad un valore pari a zero. La Cedola non potrà in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero. Qualora sia previsto un Tasso Minimo (Floor) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo.



Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, in generale, e del parametro di indicizzazione, in particolare, potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione ovvero di acquisto delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o all'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Inoltre il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse oltre il *cap*, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*cap*).

Inoltre, l'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) non costanti per tutta la durata delle Obbligazioni ma con valori variabili tra una cedola e l'altra. In tali casi rispettivamente, i benefici e/o la protezione rispetto all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero variare tra una cedola e l'altra.

Per maggiori informazioni in merito ai rischi relativi alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili si veda il paragrafo 2.1.8 della presente Nota Informativa.

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse nel periodo in cui vengono pagate delle cedole fisse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la durata in cui vengono pagate Cedole Fisse.

Il rendimento delle Obbligazioni per il periodo di tempo in cui vengono riconosciute delle cedole variabili è dipendente dall'andamento del parametro di indicizzazione prescelto che può variare nel tempo.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari in generale e del parametro di indicizzazione in particolare potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Inoltre il valore di mercato delle Obbligazioni in presenza di un *cap* e/o di un *floor* potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse oltre il *cap*, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle



Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato, in parte, all'andamento del parametro di indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del parametro di indicizzazione (anche con valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa, che potrebbe ridursi fino ad un valore pari a zero. Le cedole non potranno in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero. Qualora sia previsto un Tasso Minimo (*floor*) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo.

Inoltre, l'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) non costanti per tutta la durata delle Obbligazioni ma con valori variabili tra una cedola e l'altra. In tali casi rispettivamente, i benefici e/o la protezione rispetto all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero variare tra una cedola e l'altra.

Per maggiori informazioni in merito ai rischi relativi alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili si veda il paragrafo 2.1.8 della presente Nota Informativa.

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e a Tasso Fisso Step Down le variazioni al rialzo dei tassi di interesse, possono generare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tale variazione può avere un maggiore effetto penalizzante per le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up rispetto alle Obbligazioni a Tasso Fisso e alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down di pari durata, in quanto per le prime i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del prestito obbligazionario.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

2.2.2 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili

Con riferimento alle Cedole Variabili le Condizioni Definitive possono prevedere un fattore di partecipazione (il "**Fattore di Partecipazione**") inferiore al 100% applicato al Parametro di Indicizzazione. In tal caso, laddove si applichi un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, l'investitore parteciperà all'eventuale apprezzamento del Parametro di Indicizzazione solo parzialmente. Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile in cui le Cedole Variabili siano determinate con riferimento al medesimo Parametro di Indicizzazione ma considerato per intero. In altri termini, il rendimento ottenuto dagli investitori sarà tanto minore quanto più è ridotta la percentuale rispetto al 100% del Fattore di Partecipazione applicato al Parametro di Indicizzazione.



2.2.3 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile

Nelle ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi) il valore della cedola in corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.2.4 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In ogni caso, nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi e correttivi conseguenti, l'Agente di calcolo agirà in buona fede al fine di neutralizzare l'evento straordinario nella massima misura possibile.

2.2.5 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

2.2.6 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati.

Il Regolamento n. 2016/1011/UE (il **Benchmark Regulation**) concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

I tassi e gli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark" (incluso lo Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR")) sono, inoltre, soggetti a linee guida regolamentari e proposte di riforma. Alcune di tali riforme sono già in vigore, altre devono ancora essere attuate. Tali riforme potrebbero avere un impatto sulla performance rispetto al passato di tali indici di riferimento, potrebbero causarne la soppressione o avere altre conseguenze che non possono essere predeterminate. Tali conseguenze potrebbero influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi legate.



Inoltre, il gruppo di lavoro, che nell'area euro si è occupato del tasso esente da rischio euro, ha pubblicato una serie di principi guida e raccomandazioni generali sulle previsioni di fallback relative, tra l'altro, ai nuovi prodotti in contanti denominati in euro (includere le obbligazioni) che si basano sull'EURIBOR. I principi guida indicano, tra l'altro, che continuare a fare riferimento all'EURIBOR in assenza di previsioni di fallback più robuste potrebbe aumentare la rischiosità del sistema finanziario dell'area euro.

Non è possibile stabilire con certezza se e in che misura l'EURIBOR continuerà a essere determinato. Questo potrebbe implicare un diverso andamento dello stesso rispetto al passato e determinare delle conseguenze che, allo stato, non sono prevedibili. Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti:

(i) portare alla esclusione dall'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, ad una rettifica, al rimborso anticipato, secondo la valutazione discrezionale dell'Agente di Calcolo o influenzarli in altro modo a seconda del particolare indice e delle caratteristiche delle Obbligazioni; (ii) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del *benchmark*; (iii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark*; (iv) portare all'eliminazione del *benchmark*; (v) aumentare o diminuire il livello del *benchmark*, o renderlo più volatile; (vi) avere altri effetti avversi o conseguenze non prevedibili. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegata ad un *benchmark*.

Ognuno dei cambiamenti di cui sopra o altri cambiamenti che derivino da riforme internazionali o nazionali o altre iniziative potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul valore, sul rendimento e sulla liquidità di qualsiasi Obbligazione legata ad un *benchmark* o altrimenti dipendente dallo stesso.

Alla data della presente Nota Informativa non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione di altri tassi interbancari.

Si noti che, qualora il Parametro di Indicizzazione originario fosse discontinuo o altrimenti non disponibile e le Condizioni Definitive prevedessero, tra le previsioni di fallback, la sostituzione del Parametro di Indicizzazione originario, il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni in relazione al rilevante periodo di interessi sarebbe determinato attraverso l'applicazione delle specifiche previsioni di fallback previste per tali Obbligazioni. A seconda delle modalità secondo cui il rilevante Parametro di Indicizzazione originario viene rilevato ai sensi dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni, il Parametro di Indicizzazione potrebbe (i) essere determinato sulla base della fornitura di quotazioni del Parametro di Indicizzazione originario da parte di banche di riferimento, e tali quotazioni potrebbero, in un determinato periodo e a seconda delle circostanze di mercato, non essere disponibili, oppure (ii) coincidere, nel caso concreto, con un tasso fisso per le cedole variabili previste dalle Obbligazioni. Tali circostanze potrebbero influenzare negativamente il valore, la liquidità o il rendimento delle Obbligazioni che prevedano cedole variabili legate al Parametro di Indicizzazione originario.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un'Obbligazione legata ad un *benchmark*, sono tenuti a consultare i propri consulenti indipendenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dal Regolamento Benchmark o da qualsiasi riforma alla normativa europea o nazionale.

2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA

2.3.1 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta



Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.3.2 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie (come meglio definite al paragrafo 6.1.3 della presente Nota Informativa) o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della singola offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla singola offerta, l'Emittente può decidere di revocare e non dare inizio alla singola offerta. Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, in caso di offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

Inoltre, nell'ipotesi di revoca in corso di Offerta, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni e, nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le Obbligazioni prenotate saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

2.3.3 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento a ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che le Obbligazioni siano sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

2.3.4 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Offerta

Nel caso di Direct Listing (come descritto al paragrafo 6.1.1 della presente Nota Informativa), potranno essere previsti, a carico dell'acquirente delle Obbligazioni, costi e commissioni in aggiunta al Prezzo di Offerta. L'ammontare di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Offerta.

2.3.5 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di



negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

2.3.6 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

2.3.7 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

2.3.8 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/*market maker/liquidity provider/specialist*/di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe altresì operare quale responsabile del collocamento/*market maker/liquidity provider/specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento/*market maker/liquidity provider/specialist* o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/I soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

Rischio di conflitto di interessi nel mercato secondario

Si rappresenta che l'Emittente può rivestire il ruolo di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario; si evidenzia inoltre che lo stesso può ricoprire il ruolo di intermediario e svolgere servizi di investimento aventi ad oggetto le Obbligazioni, ivi inclusa la negoziazione per conto proprio.

2.3.9 Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

La circostanza in cui l'Agente per il Calcolo sia l'Emittente o un soggetto appartenente al



Gruppo, potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data della presente Nota Informativa.

2.3.10 Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo

Vi è il rischio che l'Emittente sostituisca (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) a se stesso, quale obbligato principale in relazione alle Obbligazioni, una società allo stesso collegata o da questo controllata. Tale sostituzione avverrà, in ogni caso, nel rispetto del regolamento della trading venue sulla quale le Obbligazioni sono negoziate. Vi è inoltre il rischio che l'Emittente sostituisca l'Agente per il Calcolo. La revoca del mandato diverrà efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente per il Calcolo.

2.3.11 Rischio connesso all'eventuale distribuzione sul MOT o su un MTF

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, l'assegnazione delle Obbligazioni avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sul MOT ovvero sulla piattaforma MTF, fino ad esaurimento degli stessi, ovvero secondo le diverse modalità stabilite dal MOT ovvero dal rilevante MTF. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto potrebbe non costituire perfezionamento del contratto, che resterebbe subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto resterebbe subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal MOT ovvero dal rilevante MTF, il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.



3. Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte delle autorità competenti

3.1 Persone responsabili

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche l'“**Emittente**” o “**Mediobanca**”) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* (le “**Persone Responsabili**”), è responsabile delle informazioni fornite nella presente Nota Informativa.

3.2 Dichiarazione di responsabilità

Le Persone Responsabili attestano che per quanto a loro conoscenza le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3.3 Relazioni e pareri di esperti

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse relazioni o pareri di esperti.

3.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

3.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) La presente Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Prospetti**”);
- b) Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità delle Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.



4. Informazioni essenziali

4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

Quando l'Emittente opera quale responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, collocatore, controparte diretta nell'acquisto e nella vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario o ruolo simile rispetto alle Obbligazioni, la coincidenza fra il ruolo di Emittente e i ruoli sopra citati potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi. Quindi, il responsabile del collocamento potrebbe versare in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori - suoi clienti - laddove, (i) appartiene allo stesso gruppo bancario dell'Emittente; (ii) a fronte di una attività di collocamento, percepisce una commissione ovvero (ii) presta una garanzia di accollo o di rilievo delle Obbligazioni ovvero di buon esito della Offerta. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia alle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.

4.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

Le spese totali dell'Offerta e l'importo netto dei proventi saranno specificati nelle Condizioni Definitive.



5. Informazioni riguardanti titoli da offrire al pubblico

I prestiti (i “**Prestiti**” e ciascuno un “**Prestito**” o “**Prestito Obbligazionario**”) e le relative Obbligazioni che l'Emittente offrirà e/o quoterà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) del medesimo Prestito Obbligazionario.

5.1 Descrizione della tipologia e della classe dei titoli

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”) è relativa all'offerta e/o alla quotazione da parte di Mediobanca delle Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), delle Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista.

Le Obbligazioni prevedono a scadenza il rimborso almeno del 100% del valore nominale unitario (il “**Valore Nominale Unitario**”), al lordo di ogni tassa ed imposta, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista ovvero, se prevista dalle Condizioni Definitive, la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come definito nel Paragrafo 5.8 che segue) nel rispetto della normativa vigente, e fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 5.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Le Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista non prevedono il pagamento di cedole periodiche: l'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni a Tasso Fisso. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi fissi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (il “**Parametro di Indicizzazione**”), applicando eventualmente un fattore di partecipazione pari, superiore ovvero inferiore al 100% e aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (il “**Fattore di Partecipazione**”). Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso fisso/variabile o variabile/fisso legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto, applicando eventualmente



un fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% e aumentato o ridotto di un eventuale margine (*spread*), che resterà costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso crescente o decrescente nel tempo nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è crescente o decrescente per l'intera durata delle Obbligazioni. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive di ciascuna Offerta e/o Quotazione di Titoli riporteranno altresì la/e data/e di rimborso anticipato, le modalità di rimborso anticipato, ovvero le modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito internet dell'Emittente.

Il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, come di seguito definito, potrà avvenire, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

Il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni oggetto di offerta (l'“**Offerta**”) non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000 calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario.

Il Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “**Codice del consumo**”), il foro in cui questi abbia la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio delle attività di cui alla Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico**” o “**TUF**”) l'investitore può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie (“**ACF**”), previsto dal D. Lgs. n. 130 del 2015 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/11/UE, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017. Trattasi di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori “retail” e intermediari con competenza limitata alle fattispecie previste nell'ambito del Regolamento concernente



l'ACF, sopra richiamate. Per maggiori dettagli si rimanda alle delibere CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016 e n. 21867 del 26 maggio 2021, pubblicate sul sito www.consob.it.

I risparmiatori potranno fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, per richieste di somme di denaro per importi non superiori a 500.000 euro. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Inoltre la presentazione di un ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF e l'Emittente vi ha aderito in data 11 luglio 2016.

5.3 Titolarità e regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") - Piazza degli Affari, 6 (20123) Milano - o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83 bis del Testo Unico e del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-quinquies del Testo Unico.

5.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro, specificata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Valuta di Denominazione**"). Il tasso di cambio è aggiornato ogni giorno dalla BCE ed è disponibile al seguente link <https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>.

Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall'Euro l'investitore deve tenere presente che l'acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della Valuta di Denominazione rispetto all'Euro.

5.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.



Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo Paragrafo 5.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 come di volta in volta modificati ed integrati). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	"FONDI PROPRI"
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier II)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	"RESTANTI PASSIVITA'"
Strumenti di debito chirografario di secondo livello ex art. 12-bis del TUB	
Le obbligazioni non subordinate (senior), i certificati e i covered warrant non assistiti da garanzie. <i>Rientrano in questa categoria le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa.</i>	
I depositi di importi superiori a EUR 100.000 interbancari e di grandi imprese	
I depositi di importi superiori a EUR 100.000 di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, anche effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca	

5.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Previsioni generali

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa italiana vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute:

- ◆ del capitale nonché degli interessi (impliciti) maturati – per le Obbligazioni Zero Coupon;
 - ◆ del capitale nonché delle Cedole Fisse (come definite al Paragrafo 5.7.1) – per le Obbligazioni a Tasso Fisso
 - ◆ del capitale nonché delle Cedole Variabili (come definite al Paragrafo 5.7.1), nel caso in cui assumano un valore positivo – per le Obbligazioni a Tasso Variabile



- ◆ del capitale nonché delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore positivo e del Tasso minimo per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)
- ◆ del capitale nonché al pagamento delle Cedole Fisse e delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore positivo per le Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater To Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)
- ◆ del capitale nonché al pagamento delle Cedole fisse crescenti o decrescenti

fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista ovvero, se prevista dalle Condizioni Definitive, la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come definito nel Paragrafo 5.8 che segue), nel rispetto della normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati e integrati, e come di seguito rappresentato.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente. Gli obbligazionisti pertanto non potranno avvalersi dei diritti previsti ai sensi dell'articolo 1186 del Codice Civile né, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 1819 del Codice Civile.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 c. 1 bis del Testo Unico Bancario prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori delle Obbligazioni.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione totale o parziale tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e qualsiasi credito vantato dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di netting.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di seguito rappresentato.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto precisato nel presente paragrafo.



Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in

I Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (di seguito "**Decreti BRRD**") recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio come successivamente modificata ed integrata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*", di seguito la "**Direttiva BRRD**") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", come di seguito descritto, applicabili dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "*bail-in*" possono essere applicate agli strumenti finanziari in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Le modifiche da ultimo introdotte ai Decreti BRRD dal Decreto Legislativo no.193 dell'8 novembre 2021 (Decreto No. 193), in sede di attuazione della Direttiva (EU) 2019/879 del Parlamento e del Consiglio Europeo, sono entrate in vigore in data 1 dicembre 2021.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015).

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto nel TUB l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*) – normativa successivamente integrata con l'articolo 12-ter del TUB, recentemente introdotto dal Decreto No. 193. Tale tipologia di obbligazioni non è comunque ricompresa tra quelle emettibili ai sensi della presente Nota Informativa.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità devono tenere conto della seguente gerarchia:

- i. innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);



- ii. se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- iii. se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
- iv. se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- v. se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-bis del TUB;
- vi. infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior), i certificati, i covered warrant e i depositi per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Si precisa che, nell'ambito delle "restanti passività", a decorrere dal 1° gennaio 2019, il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati e *covered warrants*, poi i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese (per la parte eccedente la quota garantita di tali depositi pari ad € 100.000) e da ultimo i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 quinquies L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, lo strumento sopra descritto del "bail-in" può essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione possono comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il portatore delle Obbligazioni (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i portatori delle Obbligazioni.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:



- a) non è possibile sottoporre a “*bail-in*” tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail-in*”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Per una maggiore informativa si rinvia al Paragrafo 2.1.1 (“Rischio di credito - Rischio connesso all'utilizzo del “*bail-in*””).

5.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

5.7.1 Interessi

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon*, in quanto obbligazioni senza cedole, non prevedono la corresponsione periodica di interessi espliciti (cedole).

L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni *Zero Coupon* sarà rappresentato dalla differenza fra il prezzo di rimborso a scadenza ed il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, entrambi come indicato nelle relative Condizioni Definitive e costituisce la base di calcolo per determinare il rendimento effettivo lordo a scadenza.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la “**Data di Godimento**”) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la “**Data di Scadenza**”) e, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e/o la facoltà di rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, dalla data di rimborso anticipato (rispettivamente la “**Data di Rimborso Anticipato**” e la “**Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL**”) (sicché gli interessi che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposti).

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi nel tempo al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata,



alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi Fissi”** collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi Fissi”**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Fissi. Il tasso d'interesse è fisso per l'intera durata delle Obbligazioni.

L'importo di ciascuna cedola fissa (la **“Cedola Fissa”**) per ogni Obbligazione a Tasso Fisso di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi (la **“Data di Godimento”**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Fisso cessano di essere fruttifere dalla data dalla data di scadenza (la **“Data di Scadenza”**) e, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e/o la facoltà di rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, dalla data di rimborso anticipato (rispettivamente la **“Data di Rimborso Anticipato”** e la **“Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL”**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole Fisse avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% e eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi”** collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi”**).



Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza (la **“Data di Scadenza”**) delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi (la **“Data di Godimento”**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla data di rimborso indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **“Data di Scadenza”**) e, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e/o la facoltà di rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, dalla data di rimborso anticipato (rispettivamente la **“Data di Rimborso Anticipato”** e la **“Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL”**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive.

“Parametro di Indicizzazione” per quanto attiene la descrizione del Parametro di Indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 5.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la **“Data di Rilevazione”**) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Variabile” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per tali obbligazioni è prevista la fissazione di un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo, secondo



quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi"** collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi"**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile, che non potrà essere inferiore al tasso minimo e/o superiore al tasso massimo previsto nelle Condizioni Definitive, indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla data di rimborso indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **"Data di Scadenza"**).

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive.

"Parametro di Indicizzazione" per quanto attiene la descrizione del parametro di indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 5.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la **"Data di Rilevazione"**) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Tasso di Interesse Variabile" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) i citati termini hanno il significato di seguito descritto:

"Giorno Lavorativo" sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York ; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.



"**Target Settlement Day**" indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

"**TARGET**" è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

"**Calendario Giorni Lavorativi**" indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)

Nel caso di obbligazioni a tasso misto del tipo tasso fisso/tasso variabile (*Fix to Floater*), le Obbligazioni saranno fruttifere inizialmente di interessi ad un tasso fisso, che potrà essere costante, prefissato crescente, prefissato decrescente, prefissato misto crescente/decrescente e viceversa e successivamente di interessi a tasso variabile legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% e eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di obbligazioni a tasso misto del tipo tasso variabile/tasso fisso (*Floater to Fix*), le Obbligazioni saranno fruttifere inizialmente di interessi a tasso variabile legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e successivamente di interessi a tasso fisso, che potrà essere costante, prefissato crescente, prefissato decrescente, prefissato misto crescente/decrescente e viceversa. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.



Ciascuna cedola sarà pagabile in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interesse Variabile/Fisso"** e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interesse Variabile/Fisso"**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la **"Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la **"Data di Scadenza"**).

Ciascuna cedola fissa (la **"Cedola Fissa"**) sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Fissa quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Cedole Fisse"** collettivamente le **"Date di Pagamento Cedole Fisse"**).

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni taxa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Il pagamento delle Cedole Fisse avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive. **"Periodo di Interessi Fissi"** sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Tasso di Interesse Fisso" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Ciascuna cedola variabile (la **"Cedola Variabile"**) sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi Variabili"** e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi Variabili"**).

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni taxa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile, che non potrà essere inferiore dell'eventuale tasso minimo e/o superiore al tasso massimo qualora previsto nelle Condizioni Definitive, indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.



Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Variabile” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

“Parametro di Indicizzazione” per quanto attiene la descrizione del Parametro di Indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 5.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la **“Data di Rilevazione”**) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

“Fattore di Partecipazione”, con riferimento al calcolo della Cedola Variabile, sta ad indicare un fattore moltiplicatore applicato al Parametro di Indicizzazione.

“_Margine_” sta ad indicare un valore percentuale applicabile al Parametro di Indicizzazione.

“Giorno Lavorativo” sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.

“Target Settlement Day” indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

“TARGET” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

“Calendario Giorni Lavorativi” indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.



Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi crescenti/decrescenti nel tempo al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi Fissi”** collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi”**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la data di scadenza (la **“Data di Scadenza”**) delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. Il tasso d'interesse fisso è crescente/decrescente per l'intera durata delle Obbligazioni.

L'importo di ciascuna cedola (la/e **“Cedola/e”**) per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse indicato per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive che potrà assumere un andamento crescente o decrescente nel corso della durata dell'Obbligazione e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi indicata per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la **“Data di Godimento”**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive e, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e/o la facoltà di rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, dalla data di rimborso anticipato (rispettivamente la **“Data di Rimborso Anticipato”** e la **“Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL”**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola, il periodo intercorrente fra la precedente Data di Pagamento Interessi (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi relativa a tale Cedola. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Interesse a Tasso Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola ed il relativo Periodo di Interessi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo crescente/decrescente indicato nelle Condizioni Definitive.



"Giorno Lavorativo" sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.

"Target Settlement Day" indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

"TARGET" è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

"Calendario Giorni Lavorativi" indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo Interessi, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo Interessi, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

5.7.2 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

5.7.3 Descrizione del Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e, per le Cedole Variabili, le Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine cui sono indicizzate le Obbligazioni a Tasso Variabile. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, con scadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale, l'EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso BCE, il tasso CMS (*constant maturity swap*, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine). Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le **"Date di Rilevazione"**) indicate nelle Condizioni



Definitive e secondo le modalità ivi indicate. Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale.

Le Obbligazioni, per la parte relativa al calcolo degli interessi a tasso variabile, sono legati all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'amministratore del Parametro di Indicizzazione è o non è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

5.7.4 Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso

Le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e per le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) è prevista la fissazione di un tasso minimo e/o un tasso massimo che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

5.7.5 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale (i.e. Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, ecc.).

5.7.6 Eventi di turbativa e straordinari

"**Eventi di Turbativa**" o "**Eventi Straordinari**" indicano che, qualora durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile al quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione o eventi che modifichino la struttura o compromettano l'esistenza stessa del Parametro di Indicizzazione – come specificati nelle Condizioni Definitive – (rispettivamente un "Evento di Turbativa" o un "Evento Straordinario" relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili sarà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l'indicazione degli Eventi di Turbativa di volta in volta applicabili, potranno costituire un Evento di Turbativa: (a) il verificarsi o l'esistenza, con riferimento al Parametro di Indicizzazione di (i) qualsiasi limitazione o sospensione imposta sugli scambi dalla borsa di riferimento o dal rispettivo mercato collegato a causa di movimenti nei prezzi eccedenti i limiti permessi da tale



borsa o mercato o (ii) qualsiasi evento che turbi o impedisca (come determinato dall'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare transazioni o ottenere valori di mercato nella borsa di riferimento o (b) l'impossibilità di procedere alla Data di Rilevazione per qualsivoglia motivo alla rilevazione del Parametro di Indicizzazione.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l'indicazione degli Eventi Straordinari di volta in volta applicabili, potrà costituire un Evento Straordinario la modifica della struttura o la soppressione del Parametro di Indicizzazione ovvero la cessazione o modifica della relativa fonte informativa.

5.7.7 Agente di calcolo

“**Agente di Calcolo**” sta ad indicare il soggetto che opererà ai fini della determinazione della/e Cedola/e Variabile/i e delle attività connesse (ivi incluso al ricorrere degli Eventi di Turbativa) e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo potrà coincidere con l'Emittente. Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti. Per ciascun Prestito, il relativo Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi delle Condizioni Definitive, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

5.7.8 Componente derivativa

Per quanto attiene la descrizione della componente derivativa si rimanda al Paragrafo 6.3.

5.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi

Per ciascun Prestito, la Data di Scadenza delle relative Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (sia essa la Data di Scadenza che la Data di Rimborso Anticipato (*Call*) ovvero la Data di Rimborso Anticipato (*Put*) ovvero la Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL) dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

La *Following Business Day Convention* e la *Modified Following Business Day Convention* potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 5.7.1 della presente Nota Informativa.



Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il "**Prezzo di Rimborso**"). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, fermo restando quanto specificato per le Obbligazioni Zero Coupon in caso di rimborso anticipato (salvo quanto indicato di seguito nel caso di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, come di seguito definito, e nel Paragrafo 5.6. in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al Paragrafo 5.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro Prezzo di Emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro Prezzo di Emissione).

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione dell'Emittente (c.d. obbligazioni *callable*), l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*call*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Call)**") e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Call)**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni Zero Coupon, al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi calcolati al tasso di rendimento effettivo alla data di emissione per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la Data di Rimborso Anticipato (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, e per le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione degli obbligazionisti (c.d. obbligazioni *puttable*), l'Emittente dovrà rimborsare le relative Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata (secondo le modalità



indicate nelle Condizioni Definitive) in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (Put) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Put)**") e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Put)**") mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato così specificato, o così come determinabile nelle Condizioni Definitive. L'opzione di rimborso anticipato si intenderà validamente esercitata se il portatore delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile, nei termini indicati nelle Condizioni Definitive, avrà inviato preavviso irrevocabile all'Emittente contenente il codice ISIN di cui chiede il rimborso, l'indicazione della data in cui effettuare tale rimborso, il numero e l'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato. Il prezzo di rimborso non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni Zero Coupon, al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi calcolati al tasso di rendimento effettivo alla data di emissione per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la Data di Rimborso Anticipato (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, e per le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese. La Data di Rimborso Anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Put)**") e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Put)**").

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario alla pari (100% del Valore Nominale Unitario, il "**Prezzo di Rimborso**"). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese (salvo quanto indicato di seguito nel caso di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, come di seguito definito, e nel Paragrafo 5.6. in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al successivo Paragrafo 5.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo di emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo di emissione).

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il "**Prezzo di Rimborso**"). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese



(salvo quanto indicato di seguito nel caso di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, come di seguito definito, e nel Paragrafo 5.6. in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al successivo Paragrafo 5.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo di emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo di emissione).

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down ad opzione dell'Emittente (c.d. obbligazioni *callable*), l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*call*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Call)**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Call)**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down ad opzione dell'obbligazionista (c.d. obbligazioni *puttable*), l'Emittente dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata in un'unica soluzione alla data ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Put)**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Put)**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato così come specificato, o così come determinabile nelle Condizioni Definitive. L'opzione di rimborso anticipato si intenderà validamente esercitata se il portatore delle Obbligazioni nei termini indicati nelle Condizioni Definitive, avrà inviato preavviso irrevocabile all'Emittente contenente il codice ISIN di cui chiede il rimborso, l'indicazione della data in cui effettuare tale rimborso, il numero e l'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato. Il prezzo di rimborso non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese. La data di rimborso anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (put)**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (put)**").

* * *

Ogni eventuale rimborso o riacquisto delle Obbligazioni ai sensi delle previsioni che precedono è soggetto al rispetto da parte dell'Emittente delle condizioni di rimborso o riacquisto previste dalla rilevante Normativa Applicabile (come di seguito definita) in quel determinato momento (ivi inclusi i requisiti applicabili a tale rimborso o riacquisto a motivo della qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL (come di seguito definito)).



Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, e ove l'Emittente determini che un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito) si sia verificato e sia continuo, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, l'Emittente avrà la facoltà di rimborsare integralmente le Obbligazioni in quel momento in circolazione.

Si precisa che un "**Evento che Esclude la Qualificazione MREL**" indica che in ogni momento, tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni (la "**Serie di Obbligazioni**") sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, come di seguito definiti.

Fermo restando quanto sopra si specifica che, al contrario, non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude la Qualificazione MREL se l'esclusione di tutte o alcune Obbligazioni di una Serie dall'applicazione dei Requisiti MREL è dovuta: (a) al fatto che la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti MREL; (b) al fatto che le Obbligazioni superino i limiti stabiliti da talune eccezioni previste dalla normativa applicabile in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili; o (c) al riacquisto delle medesime da parte o per conto dell'Emittente o dovuta al riacquisto delle stesse che sia direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL in capo all'Emittente così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive o comunque nel rispetto della disciplina vigente, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (call) nel relativo avviso (le "**Date di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nel relativo avviso. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Inoltre, ai sensi della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria, il rimborso anticipato o il riacquisto delle Obbligazioni idonee ad essere qualificate come passività ammissibili disponibili per il soddisfare i Requisiti MREL è soggetto alla preventiva approvazione da parte della Autorità Competente ove ciò sia richiesto dalla normativa di volta in volta vigente. La Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria prevede che l'Autorità Competente approvi un rimborso anticipato delle Obbligazioni ove siano rispettate le seguenti condizioni:

- prima o al momento del rimborso anticipato o del riacquisto delle Obbligazioni, l'Emittente sostituisca le Obbligazioni con strumenti di fondi propri o passività ammissibili, di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di generare ricavi dell'Emittente;



- L'Emittente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'Autorità Competente che, a seguito di tale rimborso o riacquisto, i Fondi Propri e le passività ammissibili superino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili previsti dalla Direttiva CRD V o la Direttiva BRRD II (o qualsiasi rilevante previsione dell'ordinamento italiano attuativa della Direttiva CRD V o, ove applicabile, della Direttiva BRRD II), di un margine che l'Autorità Competente consideri necessario;
- L'Emittente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'Autorità Competente che una sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri sia necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri previsti dal Regolamento CRR e dalla Direttiva CRD IV, come modificati ed attuati dal Regolamento CRR II e dalla Direttiva CRD V, per il mantenimento dell'autorizzazione.

L'Autorità Competente dovrà consultarsi con l'Autorità di Risoluzione Rilevante prima di concedere l'autorizzazione come previsto ai sensi della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Autorità Competente" indica la Banca Centrale Europea unitamente all'autorità competente nazionale, la Banca d'Italia e/o qualsiasi entità successiva o sostitutiva o qualsiasi altra autorità avente primaria responsabilità per la sorveglianza e supervisione prudenziale dell'Emittente o del Gruppo e/o, a seconda del contesto, l'"autorità di risoluzione" o l'"autorità competente" come definita dalla Direttiva BRRD e/o dal Regolamento SRM;

"Autorità di Risoluzione Rilevante" indica l'autorità di risoluzione italiana, il comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board* - SRB) costituito ai sensi del Regolamento SRM, e/o qualsiasi altra autorità dotata, di volta in volta, del potere di esercitare o partecipare all'esercizio di qualsiasi Potere di Risoluzione o Potere di Assorbimento delle Perdite;

"Direttiva BRRD" indica Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come modificata ed integrata di volta in volta;

"Direttiva BRRD II" indica Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE;

"Direttiva CRD IV" indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, come di volta in volta modificata o sostituita;

"Direttiva CRD V" indica la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, come di volta in volta modificata o sostituita;

"Disciplina CRD IV" indica congiuntamente (i) la Direttiva CRD IV, (ii) il Regolamento CRR, e (iii) i Regolamenti sugli Strumenti di Capitale Futuri;

"Entità facenti parte del Gruppo" indica l'Emittente o qualsiasi soggetto giuridico che faccia parte del Gruppo;

"Fondi Propri" ha il medesimo significato attribuito a tale espressione dai Regolamenti Rilevanti;



"Normativa Applicabile" indica qualsiasi requisito contenuto in qualsiasi regolamento, legge, linee guida, protocollo della rilevante Autorità Competente o del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore in Italia e relativi all'adeguatezza patrimoniale, come di volta in volta applicabili all'Emittente e/o al Gruppo (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le norme contenute, alla Data di Emissione delle rilevanti Obbligazioni, nella Normativa CDR IV e nella Direttiva BRRD, in atti delegati o attuativi adottati dalla Commissione Europea e linee guida dell'Autorità Bancaria Europea ovvero le norme che diano attuazione ai medesimi);

"Potere di Assorbimento delle Perdite" indica qualsiasi potere regolamentare di svalutazione e/o conversione esistente di volta in volta ai sensi di qualsiasi normativa, regolamento, legge o requisiti, sia relativi ad un'azione di risoluzione o indipendenti da alcuna azione di risoluzione, e applicabili a enti creditizi, a imprese di investimento e/o alle Entità facenti parte del Gruppo costituite nel rilevante Stato Membro, che siano in vigore e applicabili, nel rilevante Stato Membro, all'Emittente o altra Entità facente parte del Gruppo ovvero, a titolo meramente esemplificativo, ai sensi di qualsiasi normativa, regolamento, legge o requisito che sia implementato, adottato o attuato nell'ambito di qualsiasi direttiva dell'Unione Europea o regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabiliscano una normativa per il recupero o risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento e/o nell'ambito del regime di risoluzione del rilevante Stato Membro o altra normativa, ai sensi della quale le passività di un ente creditizio, di una impresa di investimento e/o qualsiasi Entità facente parte del Gruppo possano essere ridotte, cancellate e/o convertite in azioni o obbligazioni del debitore o di qualsiasi altro soggetto;

"Poteri di Risoluzione" indica qualsiasi potere regolamentare di svalutazione, trasferimento e/o conversione di volta in volta esistente ai sensi di normative, regolamenti, leggi o requisiti relativi alla risoluzione dell'Emittente o qualsiasi altra entità del Gruppo, inclusi a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi normativa, regolamento, legge o requisito attuativo della Direttiva BRRD e/o del Regolamento SRM;

"Regolamenti sugli Strumenti di Capitale Futuri" indica le leggi e i regolamenti in materia di capitale regolamentare introdotti successivamente alla Data di Emissione da parte dell'Autorità Competente o che siano altrimenti applicabili all'Emittente (su base individuale o consolidata, ove rilevante), che prevedano (singolarmente o in connessione ad altre norme o regolamenti) dei requisiti da soddisfare per poter far rientrare degli strumenti finanziari nei Fondi Propri dell'Emittente (su base consolidata) nella misura prevista (i) dal Regolamento CRR o (ii) dalla Direttiva CRD IV;

"Regolamenti Rilevanti" indica qualsiasi requisito contenuto nei regolamenti, nelle leggi e dei protocolli dell'Autorità Competente, o del Parlamento Europeo e del Consiglio in vigore in Italia, in relazione all'adeguatezza patrimoniale e applicabili all'Emittente e/o al Gruppo di volta in volta (ivi incluse le leggi che a seguito della Data di Emissione della rilevante Serie di Obbligazioni siano contenute o abbiano dato attuazione alla Normativa CRD IV e alla Direttiva BRRD, agli atti delegati o attuativi adottati dalla Commissione Europea e le linee guida emesse dall'Autorità Bancaria Europea;

"Regolamento CRR" indica il Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come di volta in volta modificato o sostituito (come anche modificato dal Regolamento CRR II);

"Regolamento CRR II" indica il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012, come di volta in volta modificato o sostituito;



“**Regolamento SRM**” indica il Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come di volta in volta modificato e sostituito (incluse le modifiche del Regolamento SRM II);

“**Regolamento SRM II**” indica il Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

“**Requisiti MREL**” indica qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all’Emittente e/o al Gruppo, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi atto delegato o attuativo (tra cui standard tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli di volta in volta adottati dalla Repubblica Italiana, dalla rilevante Autorità Competente o dalla Rilevante Autorità di Risoluzione in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall’applicabilità in generale o nello specifico all’Emittente e/o al Gruppo di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, supplementati o sostituiti.

5.9 Rendimento

5.9.1 Tasso di rendimento

Per ciascun Prestito, il tasso di rendimento (il “**Tasso di Rendimento**”) delle Obbligazioni sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo alla Data di Emissione rappresenta la remunerazione dell’investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell’ipotesi di detenzione dei Titoli sino a scadenza.

Tale tasso di rendimento è calcolato assumendo che il titolo venga acquistato al Prezzo di Emissione, che sia detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al TIR (il “Tasso di Rendimento Interno”) medesimo e nell’ipotesi di assenza di eventi di credito dell’Emittente.

Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{(1 + I)^k}$$

dove:

P = Prezzo di Emissione dei titoli

\sum = s’intende la sommatoria di tutti i valori attuali dei flussi di cassa (intesi come interessi ed interessi più capitale) intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento e le scadenze dei singoli flussi.

$S_1, S_2, \dots, S_k, \dots, S_n$ = flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n). Nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con



Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), e Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), il Parametro di Indicizzazione relativo alle Cedole Variabili verrà ipotizzato costante fino a scadenza ai fini del calcolo del tasso di rendimento effettivo

$k = 1, 2, \dots, n$ = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario)

intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento (nel caso specifico la Data di Emissione) e le scadenze delle singole prestazioni S_k

I = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.

Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dai titoli. Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

5.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile relativi, rispettivamente, alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, all'impugnazione delle delibere, alla nomina di un rappresentante comune e dei relativi obblighi e poteri e alla proposizione di azioni individuali da parte degli obbligazionisti. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

5.10.1 Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli

Fermo restando l'obbligo di supplementare la Nota Informativa ai sensi della vigente normativa applicabile, nel corso della vita delle Obbligazioni l'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni dei Titoli, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (tra cui si considerano inclusi i Requisiti MREL, i regolamenti e le istruzioni dei mercati regolamentati su cui sono quotate le Obbligazioni, i regolamenti e le istruzioni del relativo sistema di gestione accentrata, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione) o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

In particolare, qualora si verifichi un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrà apportare modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli, senza che sia richiesto il preventivo consenso o approvazione degli obbligazionisti, in modo che le Obbligazioni siano qualificabili come passività ammissibili ai fini del calcolo per l'adempimento da parte dell'Emittente dei requisiti minimi previsti relativamente a (A) i fondi propri o passività ammissibili, e/o (B) gli strumenti idonei ad assorbire le perdite. In tal caso, fatta eccezione per le modifiche sopra menzionate, i Termini e Condizioni dei Titoli non subiranno alcuna ulteriore modifica che, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, li renda significativamente più sfavorevoli nei confronti degli obbligazionisti rispetto alla loro formulazione precedentemente al verificarsi dell'Evento che Esclude la Qualificazione MREL.



Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 5.10.2 "Comunicazioni".

5.10.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Banca ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito web dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/obbligazioni/index.html> e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

5.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 2 dicembre 2019, il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Comitato Esecutivo del 27 giugno 2019, ha deliberato i Programmi di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.12 Data di emissione

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "**Data di Emissione**") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

5.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno offerte e/o quotate nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

5.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo. In generale, si noti che la normativa fiscale cui è soggetto l'investitore in un determinato Stato e quella dello Stato di registrazione dell'Emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è



consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

- ◆ A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione) e tenuto conto di alcune restrizioni, le persone fisiche residenti in Italia che non agiscono in connessione con un'attività di impresa ovvero con enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono esenti dalla suddetta imposta sostitutiva del 26% se le Obbligazioni sono incluse in un piano di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa protempore in vigore ("**PIR**").
- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.



MEDIOBANCA

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



6. Termini e condizioni dell'offerta pubblica dei titoli

6.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni

6.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "**Singola Offerta**" o anche semplicemente "**Offerta**"), o sue *tranches*, sia subordinata.

Salvo il caso in cui l'Emittente proceda all'offerta al pubblico, previa emissione e ammissione a quotazione e/o negoziazione delle Obbligazioni, effettuando una sollecitazione all'investimento mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario o mediante altre modalità di sollecitazione (c.d. Direct Listing), secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**"):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del Periodo di Offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente ovvero presso una società del Gruppo; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

6.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo (il "**Ammontare Nominale Massimo**") e il valore nominale unitario di ciascuna Obbligazione oggetto del Prestito oggetto di Offerta (il "**Valore Nominale Unitario**") e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il "**Periodo di Offerta**"), aumentare l'Ammontare Nominale Massimo del Prestito oggetto di Offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**"), ove presente,



e/o (in caso di Distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Salvo il caso di Direct Listing, ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'Ammontare Nominale Massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'Ammontare Nominale Massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto eventualmente applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 6.2.2.

Salvo il caso di Direct Listing, per ciascun Prestito l'Ammontare Nominale Unitario effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più *tranche* di Obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

6.1.3 Validità dell'offerta

Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura Anticipata della Singola Offerta

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso il/i collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Direct Listing il Periodo di Offerta coinciderà con il periodo in cui l'Emittente, e/o altro soggetto da questo incaricato, effettuerà attività di sollecitazione all'investimento delle Obbligazioni, mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario e/o mediante altre modalità di sollecitazione come specificato nelle Condizioni Definitive.

Proroga del Periodo di Offerta

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Chiusura anticipata dell'Offerta

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo mutamenti delle esigenze dell'Emittente o mutamenti delle condizioni di mercato, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'Ammontare Nominale Massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato o acquistato, dandone



comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni di sottoscrizione o di acquisto abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).

Revoca dell'Offerta

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "**Gruppo**"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente) e Collocatore/i, ove presenti, alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 6.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascuna offerta al pubblico sul mercato primario, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la Data di Emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la Data di Regolamento, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione delle relative Obbligazioni.



Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

Descrizione delle procedure di sottoscrizione, di acquisto tramite Direct Listing ovvero di adesione all'Offerta mediante Distribuzione sul MOT o su un MTF

Procedura di Sottoscrizione in caso di offerta al pubblico sul mercato primario

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i soggetto/i incaricato/i del collocamento indicato/i nelle relative Condizioni Definitive (il/i "**Collocatore/i**").

Le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte esclusivamente presso le sedi e dipendenze del/i Collocatore/i ovvero sia anche prevista un'offerta fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i che provvederà/provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (il/i "**Collocatore/i a distanza**").

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'Offerta fuori sede, il/i Collocatore/i, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico, provvederà/provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Durante la decorrenza di suddetto termine l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.

Per ciascuna Offerta le relative Condizioni Definitive del relativo Prestito specificheranno le modalità del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove previsto e relativamente al/i Collocatore/i a distanza, le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, via Internet o via telefono, in sostituzione al metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo.

Si precisa, peraltro, che tali modalità di adesione non modificano né alterano in alcun modo il rapporto tra il Collocatore a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore a distanza garantirà al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle proprie procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegnerà a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, e le Condizioni Definitive unitamente alla Nota di Sintesi del Prestito per il quale opera come Collocatore.



Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Delibera Consob 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adatterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetto, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti. Si segnala che il predetto termine di tre giorni lavorativi trova applicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del Regolamento Prospetto, per le offerte di titoli effettuate entro il 31 dicembre 2022. Allo scadere di tale termine e salvo proroghe, gli investitori che abbiano già aderito all'offerta prima della pubblicazione del supplemento potranno revocare la propria accettazione entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del Supplemento, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del Regolamento Prospetti.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 3 del Regolamento Prospetti, ove le Obbligazioni siano acquistate o sottoscritte tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui



sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

L'intermediario finanziario contatterà gli investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento.

Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa.

Procedura di acquisto delle Obbligazioni tramite Direct Listing

Nel caso di Direct Listing, le Obbligazioni sono quotate direttamente sulla rilevante sede di negoziazione e offerte al pubblico sul mercato secondario senza previo periodo d'offerta sul mercato primario. L'offerta al pubblico sul mercato secondario sarà effettuata dall'Emittente e/o da altro soggetto, anche incaricato dall'Emittente durante il Periodo di Offerta specificato nelle Condizioni Definitive, mediante tecniche di sollecitazione all'investimento, quali a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario ovvero mediante altre modalità di volta in volta individuate nelle relative Condizioni Definitive.

Gli investitori possono pertanto acquistare le Obbligazioni dall'Emittente o tramite qualsiasi intermediario aderente alla rilevante sede di negoziazione (**gli Intermediari Autorizzati**) a fronte del pagamento del Prezzo di Offerta, che sarà pari al prezzo di mercato delle Obbligazioni che si forma di volta in volta su tale sede di negoziazione, oltre ad eventuali costi e commissioni da corrispondere all'Intermediario Autorizzato (anche qualora l'Intermediario Autorizzato sia l'Emittente stesso) e l'acquisto e il regolamento delle Obbligazioni sarà effettuato ai sensi delle regole della rilevante sede di negoziazione. Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetto revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 3 del Regolamento Prospetti, ove le Obbligazioni siano acquistate tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

L'intermediario finanziario contatterà gli investitori entro la fine del primo giorno lavorativo



successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento.

Ove i titoli siano acquistati direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Procedura di adesione all'Offerta mediante Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF

Nel caso di Offerta mediante Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, l'Emittente si avvarrà rispettivamente del MOT o di un MTF per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi del regolamento del MOT o del rilevante MTF. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT ovvero il rilevante MTF avvalendosi di Intermediari Autorizzati che immettano l'ordine direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al MOT ovvero al relativo MTF. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al MOT ovvero al relativo MTF, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue* nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'ammontare totale indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, il MOT ovvero il rilevante MTF stabilirà con avviso ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, la data di avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o – qualora non sia abilitato ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF – per il tramite di un operatore partecipante al MOT ovvero al relativo MTF, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT ovvero sul rilevante MTF potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite



di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta, il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ai sensi degli Articoli 30 e 32 del Testo Unico, gli Intermediari Autorizzati, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento on-line) ovvero fuori sede (offerta fuori sede). L'eventuale utilizzo della modalità on-line ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Le modalità di esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità utilizzate sarà indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dai Collocatori ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Codice del Consumo, nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le modalità dell'esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Infine, ai sensi dell'articolo 17 e 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento alla presente Nota Informativa, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli investitori, che abbiano già concordato di acquistare le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il termine indicato nel supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

6.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Le richieste di sottoscrizione o di acquisto saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori ovvero nei limiti dell'Ammontare Nominale Massimo dell'Offerta, a seconda dei casi.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle



domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

6.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Per ciascun Prestito l'ammontare minimo di sottoscrizione o di acquisto (il "**Lotto Minimo**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione o di acquisto, fermo restando che l'ammontare nominale massimo sottoscrivibile o acquistabile in sede di adesione non potrà essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo.

6.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario, il pagamento integrale del prezzo di offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione alla Data di Emissione del relativo Prestito Obbligazionario ovvero nel caso di Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive ovvero nel caso di Offerta mediante Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, dagli intermediari autorizzati attraverso i quali l'ordine è stato immesso sul MOT ovvero sul rilevante MTF.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei, sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'"**Importo dei Dietimi**").

Nel caso di Direct Listing gli investitori possono acquistare le Obbligazioni sulla rilevante sede di negoziazione a fronte del pagamento del Prezzo di Offerta, che sarà pari al prezzo di mercato delle Obbligazioni che si forma di volta in volta su tale sede di negoziazione, oltre ad eventuali costi e commissioni da corrispondere all'Intermediario Autorizzato. Le obbligazioni sono emesse dall'Emittente alla Data di Emissione, che le sottoscrive sul mercato primario ad un prezzo pari al Prezzo di Emissione e saranno da lui tenute in inventario. Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, sulla base delle condizioni di mercato, potrà essere di volta in volta pari, superiore o inferiore al Prezzo di Emissione, a seconda del prezzo di mercato.

6.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite



Per ciascuna offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

6.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In considerazione della natura delle Obbligazioni ivi descritte non sono previsti diritti di prelazione.

6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

6.2.1 Investitori potenziali

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 6.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

La presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

6.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ove le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'Ammontare Nominale Massimo, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Prestito pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuo delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:
 - i. Il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura



proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;

- ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

6.3 Prezzo di emissione e di offerta

(i) Prezzo previsto al quale saranno offerte le Obbligazioni

Il prezzo di emissione (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni potrà essere inferiore, pari o superiore al 100% del Valore Nominale Unitario del titolo, assumendo valori diversi dal 100% del Valore Nominale Unitario.

Il prezzo a cui le Obbligazioni saranno offerte (il "**Prezzo di Offerta**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Direct Listing, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni corrisponderà al prezzo di mercato che si forma di volta in volta sulla rilevante sede di negoziazione.

In base a quanto indicato nelle Condizioni Definitive in caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ovvero in base alle condizioni di mercato in caso di Direct Listing, il Prezzo di Offerta potrà essere pari, inferiore o superiore al Prezzo di Emissione.

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione del rateo degli eventuali interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Emissione (l'"**Importo dei Dietimi**"). L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.



(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il Prezzo di Emissione al quale saranno emesse le Obbligazioni è scomponibile in una componente obbligazionaria pura ed in una componente derivativa, ove prevista, correlata alla facoltà di rimborso anticipato (per le Obbligazioni Zero Coupon, per le Obbligazioni a Tasso Fisso e per le Obbligazioni a Tasso Variabile che prevedano una clausola di rimborso anticipato) o correlata alla presenza di un tasso minimo e/o tasso massimo (per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)).

Il valore della componente obbligazionaria pura è calcolata utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni, scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall'Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività (i.e. tasso swap eventualmente maggiorato/diminuito di uno spread).

Il valore della componente derivativa è calcolata secondo quanto di seguito indicato:

Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* sull'Obbligazione, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura – valore call per rimborso anticipato [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]¹ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* sull'Obbligazione, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura + valore put per rimborso anticipato [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]² + eventuali costi impliciti

¹ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato

² Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato



Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura + valore put per il Tasso Minimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]³ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per il Tasso Massimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]⁴ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo *put* europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *riskfree*.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per il Tasso Massimo + valore put per il Tasso Minimo [- valore call per Rimborso Anticipato

³ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato

⁴ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato



ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL⁵ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con Tasso Minimo (floor)

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo put europeo sul Parametro di Indicizzazione prescelto, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura + valore put per il Tasso Minimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL⁶ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con Tasso Massimo (cap)

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo sul Parametro di Indicizzazione prescelto, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per il Tasso Massimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL⁷ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo put europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione prescelto, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso riskfree.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

⁵ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato

⁶ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato

⁷ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato



MEDIOBANCA

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per il Tasso Massimo + valore put per il Tasso Minimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]⁸ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call sull'Obbligazione, pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per rimborso anticipato [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]⁹ + eventuali costi impliciti

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo put sull'Obbligazione, pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso risk free.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura + valore put per rimborso anticipato [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]¹⁰ + eventuali costi impliciti

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione (o di offerta a seconda dei casi) delle Obbligazioni potrà includere costi/commissioni tra cui di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio dei Collocatori, ove presenti e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove

⁸ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato

⁹ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato

¹⁰ Tale opzione è applicabile ove le Condizioni Definitive preveda tale ipotesi di rimborso anticipato



presente e diverso dall'Emittente); il cui ammontare sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Non saranno previsti costi in aggiunta al Prezzo di Emissione. Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o con il soggetto incaricato del collocamento, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o il versamento in un deposito infruttifero. Potrebbero essere previste spese aggiuntive connesse alla tenuta del conto corrente e/o di un deposito titoli e/o di un deposito infruttifero per il versamento delle somme corrispondenti al controvalore delle obbligazioni in offerta richieste. Si precisa che i richiedenti che accedono all'offerta tramite sistema multilaterale di negoziazione non devono corrispondere alcuna commissione di collocamento.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi alle Obbligazioni si rinvia al Capitolo 5 (Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e Condizioni) della presente Nota Informativa e alle Condizioni Definitive.

6.4 Collocamento e sottoscrizione

6.4.1 Accordi di collocamento e sottoscrizione e soggetti collocatori

Per ciascun Prestito, l'Offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

A seconda di quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, le Obbligazioni saranno collocate dall'Emittente e/o per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia. Ai Collocatori Garanti potrà essere riconosciuta una commissione di garanzia il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento mediante modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica).

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercato regolamentato o MTF) – cd. *direct listing* –, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima. Eventuali commissioni a carico dell'investitore, ove note alla data delle Condizioni Definitive, saranno indicate in queste ultime.

Nel caso di Offerta mediante Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, ciascuna Singola Offerta sarà effettuata attraverso il MOT ovvero il rilevante MTF e l'operatore incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ovvero sul rilevante MTF ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ovvero del relativo MTF (l'"**Operatore Incaricato**"). Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite degli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta nell'offerta pubblica di vendita mediante Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF (gli "**Intermediari Autorizzati**"), ed eventualmente dei Collocatori, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT ovvero su un MTF direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF – trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT ovvero al relativo MTF. In relazione a ciascuna Singola Offerta, l'Operatore Incaricato, il soggetto che di volta in volta



sarà responsabile del collocamento (il Responsabile del Collocamento) e gli eventuali Collocatori saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario – cd. Direct Listing –, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima. Eventuali commissioni a carico dell'investitore, ove note alla data delle Condizioni Definitive, saranno indicate in queste ultime. Nel caso di Direct Listing, l'Emittente venderà direttamente le Obbligazioni sulla rilevante sede di negoziazione e/o per il tramite di un Intermediario Autorizzato.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/obbligazioni/index.html>, e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i, ove presenti. Ciascun potenziale sottoscrittore o acquirente delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

6.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive

6.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione. Qualora sussista un tale impegno, l'ammontare complessivo delle commissioni di collocamento spettanti allo stesso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

6.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della Singola Offerta.



7. Ammissione alla negoziazione e quotazione e modalità di negoziazione

7.1 Ammissione alla Negoziazione

L'Emittente assicura la negoziazione dei titoli – sin dalla loro relativa emissione - su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sin dalla loro relativa emissione (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione).

La negoziazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dei relativi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificata l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

Nel caso in cui l'emissione sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercato regolamentato o MTF) – cd. *direct listing* - il prezzo di vendita potrebbe riflettere anche l'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

7.2 Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF

L'Emittente ha allo stato in essere due prospetti di emissione di titoli obbligazionari denominati "Euro Medium Term Note Programme" e "Structured Note Issuance Programme" approvati dall'Autorità Irlandese - Central Bank of Ireland, in virtù dei quali è prevista, fra l'altro, la possibilità di emettere titoli analoghi a quelli oggetto della presente Comunicazione, prevedendo altresì la possibilità di richiederne la quotazione su un mercato regolamentato. Tali prospetti sono stati altresì oggetto di passaportazione in Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Prospetti.

Obbligazioni della stessa classe sono correntemente ammesse a quotazione e/o negoziazione, oltre che sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange in Lussemburgo, sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (ISE) e sul sistema multilaterale di negoziazione Mercato EuroTLX in Italia.

7.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

Al fine di sostenere la liquidità delle Obbligazioni sul mercato secondario, l'Emittente si impegna ad operare – ovvero ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi - quale *market maker*, *liquidity provider*, *specialist* o ruolo simile rispetto alle Obbligazioni. Il soggetto che ricoprirà le funzioni di sostegno della liquidità opererà in linea con le regole applicabili alla trading venue rilevante e i relativi obblighi di bid-



MEDIOBANCA

ask saranno compatibili con la normativa di volta in volta applicabile a tale trading venue. Le indicazioni e le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.



8. Informazioni supplementari

8.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

8.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

8.3 Rating dell'emissione

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



9. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base

9.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

9.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso

Il consenso di cui al Paragrafo 9.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

9.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle relative Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

9.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

9.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

9.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sui termini e sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

9.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



10. Modello di Condizioni Definitive

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Mediobanca effettuata ai sensi dei Programmi denominati "Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Misto (*Fix to Floater* o *Floater to Fix*) con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)" e "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista".

* * *

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

Il prestito Obbligazionario [...] è emesso a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al ["Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), Obbligazioni a Tasso Misto [(*Fix to Floater*)] [(*Floater to Fix*)] con eventuale Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista"] depositata presso la Consob in data 7 luglio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0456386/22 del 6 luglio 2022 come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021), come modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob [e a Borsa Italiana] in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/obbligazioni/index.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html> [[del Responsabile del Collocamento [•]] nonché sul sito internet del/i Collocatore/i [•]].

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente [all'offerta] [e] [alla quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art. 8 del



Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti (le “Condizioni Definitive”).

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data 7 luglio 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0456386/22 del 6 luglio 2022, relativa al Programma di offerta e/o quotazione di “Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap), Obbligazioni a Tasso Misto [(Fix to Floater)] [(Floater to Fix)] con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista” di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., come di volta in volta eventualmente supplementata e dal Documento di Registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data 2 dicembre 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1507954/21 del 2 dicembre 2021), come modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa.

Conseguentemente le informazioni complete sull’emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, della Nota Informativa, [e dei relativi supplementi] e del Documento di Registrazione [e dei relativi supplementi].

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base [ai relativi supplementi] ed al Documento di Registrazione [e ai relativi supplementi] sono pubblicate sul sito web dell’Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/obbligazioni/index.html>, [nonché sul sito ~~di ciascuno del/i Collocatore/i~~] [e] del Responsabile del Collocamento].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

* * *

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.

L’adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



Informazioni essenziali		
1.	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[...]
Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/ da ammettere alla negoziazione		
2.	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	Obbligazioni non subordinate [Zero Coupon] [Tasso Fisso] [Tasso Variabile][con facoltà rimborso anticipato a favore [dell'Emittente] [e][o] [dell'obbligazionista] [Tasso Variabile con [Tasso Minimo (<i>floor</i>)] [e][Tasso Massimo (<i>cap</i>)] [Obbligazioni non subordinate a tasso misto] [(Fix to Floater)] [(Floater to Fix)] [Obbligazioni non subordinate a tasso fisso step up/step down [con facoltà rimborso anticipato a favore [dell'Emittente] [e/o] [dell'obbligazionista]
3.	Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione	[...]
4.	Numero della Serie	[...]
5.	Numero della Tranche:	[](se fungibile con un Prestito già esistente, dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diverranno fungibili)
6.	Ammontare Nominale Massimo:	- Tranche: [] - Serie: [] [Salvo quanto sotto riportato, l'Ammontare Nominale Massimo non eccederà [●]. [Tuttavia l'Emittente si riserva il diritto di incrementare, durante il Periodo di Offerta, l'Ammontare Nominale Massimo indicato sopra per un importo pari a [●] volte tale ammontare (l'" Ammontare Nominale Massimo Incrementato "). L'Ammontare Nominale Massimo Incrementato sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente [del Responsabile del Collocamento] [e del Collocatore] e sarà efficace dalla data in cui la comunicazione viene pubblicata (compresa)].
7.	Valore Nominale Unitario	[] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]
8.	Valuta di Denominazione	[Euro/Altre valute]
9.	Prezzo di Emissione:	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.



		[L'Importo dei Dietimi è pari a []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.]
10.	Prezzo di Rimborso	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.
11.	Tasso di Interesse Nominale	[Nessuna cedola (zero coupon)] [Cedola Fissa lorda: [•]% pagabile [•]] [Cedola Variabile lorda: [•]]
12.	Data di Pagamento Interessi Fissi	[Non applicabile] [...]
13.	Data di Pagamento Interessi Variabili	[Non applicabile] [...]
14.	Convenzione di calcolo Interessi Fissi	[Non applicabile] [...]
15.	Convenzione di Calcolo Interessi Variabili	[Non applicabile] [...]
16.	Tasso Minimo/Tasso Massimo	[Non applicabile] [...]
17.	Descrizione del Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile] [...]
	Parametro di indicizzazione	[Non applicabile] [...]
	Data di rilevazione	[...]
	Modalità di rilevazione	[...]
18.	Margine	[Non applicabile] [...]
19.	Fattore di Partecipazione	[Non applicabile] [...]
20.	Descrizione del Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile] [...] <i>[Indicare ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non Applicabile].]</i> <i>[Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [inserire il nome dell'Amministratore [...]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [...]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]</i>



21.	Metodo di Calcolo	[...]
22.	Metodo di calcolo [Cedola Fissa] [Cedola Variabile]	
23.	Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile] [...]
24.	Eventi di turbativa ed eventi straordinari/regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Indicizzazione	
25.	Agente di Calcolo	[Non applicabile] [•]
26.	Calendario Giorni Lavorativi	[...]
27.	Termine di prescrizione del capitale e degli interessi	[...]
28.	Descrizione Componente derivativa	[Non applicabile] [...]
29.	Data di Scadenza	[] La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [] [salvo che non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato]
30.	Modalità di ammortamento e procedure di rimborso	[[100%]/[...]] del Valore Nominale Unitario, e quindi [Euro 1.000]/[...] per ogni Obbligazione di [Euro 1.000]/[...] di Valore Nominale Unitario][Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza] [...]
31.	Rimborso Anticipato (Call) a favore dell'Emittente:	[Previsto / Non previsto] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
	I. Data/e di Rimborso Anticipato (Call):	[...]
	II. Ammontare di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Anticipato (Call) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:	[...]
	III. Termine del preavviso di Rimborso Anticipato:	[...]
32.	Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL:	[Previsto / Non previsto] (qualora applicabile specificare le modalità e i termini di pubblicazione del relativo avviso)
33.	Rimborso Anticipato (put) a favore degli obbligazionisti:	[Previsto / Non previsto] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
	I. Data/e del Rimborso Anticipato (Put):	[...]
	II. Ammontare di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Anticipato(Put) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:	[...]
	III. Termine del preavviso di Rimborso Anticipato:	[...]
	IV. Documentazione ed altre evidenze da accludere alla	[...]



	comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, a pena di inefficacia:	
34.	Tasso di rendimento	[]% lordo []% netto
35.	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi	[...]
36.	Data di Emissione	[...]
37.	Data di Godimento degli Interessi	[...]

Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

38.	Ammontare Totale dell'Emissione/dell'offerta	[Non applicabile] [...]
39.	Condizioni cui è subordinata l'Offerta	[Non applicabile] [...]
40.	Periodo di Offerta	[Non applicabile] [...]
41.	Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie	[Non applicabile] [...]
42.	Facoltà di ritirare l'Offerta	[Non applicabile] [...]
43.	Restrizioni alla trasferibilità	[Non applicabile] [...]
44.	Data di Regolamento	[Non applicabile] [...]
45.	Descrizione della procedura di sottoscrizione/acquisto	[Non applicabile] [...] [Direct Listing: inserire dettagli [●]]
46.	Modalità di adesione nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione sul MOT ovvero su un MTF	[Non applicabile] [...]
47.	Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente	[Non applicabile] [...]
48.	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/acquisto	[Non applicabile] [...]
49.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	[Non applicabile] [...]
50.	Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità	[Non applicabile] [...]
51.	Ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF	[Non applicabile] [...]



52.	Spese totali dell'offerta:	[Non applicabile] [...]
53.	Importo netto dei proventi:	[Non applicabile] [...]
Piano di ripartizione e di assegnazione		
54.	Offerte o Tranches riservate	[Non applicabile] [...]
55.	Comunicazione dell'ammontare assegnato	[...]

Fissazione del prezzo

56.	Prezzo di Emissione 1) Costi inclusi nel Prezzo di Emissione	[...] [commissioni di collocamento] [commissioni di strutturazione] [...] [...]
57.	Prezzo di Offerta 1) Costi inclusi nel Prezzo di Offerta	[...]

Collocamento e sottoscrizione

58.	Coordinatori dell'offerta e Collocatori	[Non applicabile] [...]
59.	Altre entità rilevanti coinvolte nell'Offerta/ Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF	[Non applicabile] [...]
60.	Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata	[...]
61.	Impegno di assunzione a fermo	[Non applicabile] [...]
62.	Accordi di Collocamento [e garanzia]	[Non applicabile] [...][specificare importo di eventuali commissioni di garanzia]
63.	Modalità di collocamento/distribuzione	[Sportelli]/[Sedi] [dei Collocatori] [Collocamento a distanza] [Offerta fuori sede] [Distribuzione sul MOT ovvero su un MTF per il tramite di Intermediari Autorizzati [e Collocatore/i]] <i>[ove previsto, indicare le modalità di recesso applicabili a seconda del metodo di collocamento]</i>



		[...] [Non applicabile]
Ammissione alla quotazione e/o negoziazione e modalità di negoziazione		
64.	Domanda di ammissione alla negoziazione	[...]
65.	Condizioni di negoziazione	[Non applicabile] [...]
66.	Data prevista di ammissione alla negoziazione	[...]
67.	Commissioni di Negoziazione	[Non applicabile] [...]
68.	Mercati di negoziazione	[...]
69.	Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF dove sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe	[Non applicabile] [...]
70.	Operatori sul mercato secondario	[...] opererà quale [market maker] [liquidity provider] [specialist] sul mercato [...]
Informazioni supplementari		
71.	Consulenti	[...]
72.	Rating degli strumenti finanziari	[Non applicabile] [...]
73.	Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico	[...]



MEDIOBANCA

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]



MEDIOBANCA

L'Emittente [e Responsabile del Collocamento] si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: []]].

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

[●] (Responsabile del Collocamento)

Pagina Bianca